

Codice A1409C

D.D. 26 maggio 2022, n. 903

Accertamento della somma di Euro 430.138,72 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 430.138,72 sul cap. 176024/22 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per l'abbattimento di animali infetti da Peste Suina Africana.



ATTO DD 903/A1409C/2022

DEL 26/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 430.138,72 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 430.138,72 sul cap. 176024/22 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per l'abbattimento di animali infetti da Peste Suina Africana.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, equina, ovina, caprina, avicola e cunicola, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali abbattuti non risultino nel listino ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

Considerato che la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

Preso atto che la comparsa della PSA nei cinghiali di una parte del territorio della Provincia di Alessandria ha determinato la definizione di un'area soggetta a restrizioni (Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10.01.22).

Considerato che i suidi presenti nell'area di restrizione sono da considerarsi potenzialmente contaminati o infetti e, pertanto, il loro abbattimento in tempi rapidi rappresenta una misura preventiva mirata al contenimento della diffusione della circolazione virale.

L'allevamento del Sig. *omissis* (cod. az. 043AL001) è risultato essere nella zona infetta (Restrizione II del Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2022/440/UE), pertanto l'ASL AL ha emesso il Provvedimento di carattere ordinatorio n. 41579 del 04.03.22 di abbattimento in loco di tutti i suini presenti nell'allevamento suindicato, sito nel comune di Cassine, Strada Ricaldone di Sopra n. 19.

Presa visione ed assunta agli atti la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario dell'ASL AL, contenente, tra l'altro:

- a. la richiesta di indennizzo presentata dal proprietario degli animali abbattuti;
- b. il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare assunto dall'ASL;
- c. l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA;

la Commissione Regionale, nominata dall'Assessore regionale alla Sanità con nota prot. 17533 del 09.05.22, ha calcolato l'importo dell'indennizzo spettante per i capi di proprietà abbattuti secondo le indicazioni della Legge 218/88 e del D.M. n. 298/89, tenuto altresì conto della maggiorazione della percentuale di compensazione dell'IVA.

Dato atto che il verbale dei lavori della Commissione regionale è conservato agli atti presso gli uffici del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con tutta la documentazione relativa all'indennizzo da liquidare al Sig. *omissis* per l'abbattimento di n. 1.515 capi della specie suina, è necessario provvedere all'accertamento e impegno sui relativi capitoli del bilancio per l'anno corrente della somma di Euro 430.138,72 al Sig. *omissis* (cod. az. 043AL001) come risulta dall'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 e a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato - IGESPEs dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41." e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone

che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti e attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 165/2001;
- la L.R. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18;
- il D.Lgs 118/2011;
- la L.R. 29.04.2022, n. 6;
- la D.G.R. n. 1 - 4970 del 04.05.22;

determina

di accertare la somma complessiva di Euro 430.138,72 sul cap. 27675/22 dell'entrata del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff. VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di Euro 430.138,72 sul cap. 176024/22 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo al Sig. *omissis* (cod. beneficiario 375702), per aver abbattuto gli animali della specie suina indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

Gli indennizzi saranno accreditati a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

Allegato n. 1 alla DD n. del

Categoria	N. Capi	Peso medio	Peso all'abbattimento	Prezzo unitario €/kg	Importo	Compensazione IVA 9,5%	Totale Indennizzo
Grassi	1.515	169,80	257.250	1,527	392.820,75	37.317,97	430.138,72